

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



Visto di conformità e composizione negoziata: nuove regole da correggere

La continuità aziendale tema caldo per i revisori

Il nuovo portale inPA per il reclutamento di professionisti

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL'INRL



COME ISCRIVERSI

L'iscrizione all'INRL Istituto Nazionale Revisori Legali è **riservata ai soli Revisori Legali iscritti al Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Per la prima iscrizione 'socio ordinario': "una tantum" € 50,00+Quota associativa annuale € 200,00 da versarsi tramite bonifico a:

Banca Popolare Milano

Codice Iban: IT58R0503401710000000035670

Beneficiario: INRL – Istituto Nazionale Revisori Legali

Causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 – NOME E COGNOME REVISORE

IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

Dal visto di conformità al negoziatore, nuove regole da correggere per una vera semplificazione

Ciriaco Monetta pag. 02

Studio Cerved sulla 'salute' delle imprese italiane: gravi ma non in pericolo di vita

Andrea Lovelock pag. 04

L'INTERVISTA

Oggi più di ieri i professionisti al fianco delle imprese

Le riflessioni del *Chief Economist di Cerved*, prof. Guido Romano
Andrea Lovelock pag. 06

Oneri e onori della professione 'autonoma' del revisore Legale

Paolo Brescia pag. 08

Continuità aziendale, in una situazione di pre-crisi d'impresa

Giusto Balletta e Giuseppe Castellana pag. 10

Dal Ministero della Funzione Pubblica il Portale di reclutamento PA, un'opportunità professionale pag. 15

È l'ora del proselitismo sul territorio

Incontro dei vertici Inrl con i delegati provinciali pag. 17

Valutazione del rischio di revisione

Carlotta Tedesco pag. 18

L'Internazionalizzazione, opportunità per la ripresa delle pmi, dopo la crisi economica e sociale generata dall'emergenza covid-19

Gianluca Luminari pag. 20

Smart Working

la residenza privata del lavoratore come unità operativa dell'azienda, conseguenze e scenari futuri

Giovanni Cinque pag. 22

ENTI LOCALI

Crisi d'impresa nel settore delle partecipate pubbliche

Going concern nelle società pubbliche, in tempo di Covid, e *Recovery Fund*: due sfide senza precedenti per amministratori e revisori

Andrea Mazzillo e Giuseppe Vanni pag. 23

NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI

A Catania, per i CTU, piena collaborazione del Tribunale con la delegazione Inrl pag. 26

Imminente inaugurazione della sede della Delegazione Inrl a Bologna pag. 26

LO SCAFFALE pag. 28

Il Giornale del Revisore

House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali

Periodico bimestrale di informazione e di approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:

Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE

a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

Dal visto di conformità al negoziatore, nuove regole da correggere per una vera semplificazione



Ciriaco Monetta - Presidente Inrl

Il visto di conformità previsto per il superbonus 110%, reso obbligatorio con un apposito decreto dal Governo Draghi, ha scarso valore e bassa efficacia e può addirittura ostacolare il processo di semplificazione varato per una più rapida ripresa del sistema-paese nel periodo post-pandemia.

Lo abbiamo evidenziato in una lettera inviata nei giorni scorsi al ministro dell'economia Daniele Franco ed al Garante del contribuente, argomentando nel dettaglio alcune lacune della misura adottata dall'esecutivo. Per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa al superbonus 110% – si premette nella lettera - è stato reso obbligatorio il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Nello specifico tale visto, contemplato per la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al superbonus, è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. "visto leggero"). In sostanza, il predetto **"visto di conformità"** implica il riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con i dati relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta.

A ben vedere il professionista che dovrà rilasciare il visto di conformità sarà tenuto ad eseguire un'attività di controllo formale e non di merito, al solo fine di evitare errori materiali e di calcolo. Quindi, in base ai documenti predisposti dal contribuente, attesterà la sussistenza dei



Da sinistra Il Vice Presidente Inrl Luigi Maninetti, la Segretaria Generale Katia Zaffonato e il Presidente Inrl Ciriaco Monetta.

presupposti per l'accesso alla detrazione fiscale e dovrà anche verificare, secondo alcune direttive dell'Agenzia delle Entrate, la presenza delle asseverazioni ed attestazioni al cui rilascio sono tenuti i tecnici incaricati. Pertanto il professionista incaricato al rilascio del "visto di conformità" non rilascerà alcuna **certificazione** sulla spettanza del credito. Inoltre non si comprende perché il "visto di conformità" sia richiesto in caso di "sconto in fattura o cessione del credito" e non in caso di detrazione diretta da parte del contribuente.

Se il legislatore avesse voluto garantire l'effettiva "spettanza" del credito, avrebbe dovuto prevedere, così come avviene per tanti altri crediti di imposta, il rilascio di una **certificazione** attestante il requisito di ammissibilità alla misura agevolativa. Certificazione che può essere rilasciata solo attraverso apposite e specifiche verifiche in grado di attestare l'effettiva maturazione del credito e la spettanza dello stesso, a cura di un Revisore Legale regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF.

A conti fatti la norma così come strutturata avrà scarsa utilità, ma non solo, porterà inevitabilmente all'insorgenza di numerosi contenziosi con forti ripercussioni sul contribuente che rimarrà il soggetto più esposto al rischio. Tanto più che è acclarato come nel sistema bancario, ci siano alcuni istituti che si avvalgono già della consulenza di società di revisione legale per un attento monitoraggio contabile ma anche per una maggiore garanzia dell'effettiva spettanza del credito. In conclusione, non si

può non evidenziare che la procedura adottata abbandona il contribuente a possibili rischi di controlli ed eventuali pesanti sanzioni in caso di anomalie che porterebbero alla non spettanza del credito.

Altro tema caldo da affrontare riguarda l'ultimo provvedimento varato del Governo (D.L. 118 del 24 agosto 2021), che ha la finalità di salvare gran parte delle PMI italiane che rischiano la chiusura per gli effetti devastanti causati dalla pandemia. A tal proposito, mi corre l'obbligo di evidenziare come, ad oggi, l'unico ruolo del Revisore Legale, definito nel predetto Decreto Legge riguardante la composizione negoziata della crisi, sia limitato alla sola consulenza nei confronti dell'esperto-negoziatore che dovrà assistere l'imprenditore. Una consulenza che si traduce in specifiche competenze professionali, indispensabili per il raggiungimento del risultato finale previsto dalla stessa norma.

Pertanto, alla luce di ciò, non si comprende come gli unici professionisti contabili esclusi dall'elenco, in corso di formazione, siano i Revisori Legali. Non a caso quindi l'INRL, come ha già più volte ribadito, è fermamente intenzionato a rilanciare il ruolo centrale del Revisore Legale nella delicata questione della continuità aziendale che non può certo vederlo, paradossalmente, soltanto come consulente e segnalatore. Concludo ribadendo che ci batteremo in tutte le sedi, ritenute più opportune, affinché la figura del Revisore Legale abbia il ruolo che gli spetta unitamente alle altre professioni contabili.



*Da sinistra il Presidente **Ciro Monetta** e il Tesoriere **Paolo Brescia**.*

Studio Cerved sulla 'salute' delle imprese italiane: gravi ma non in pericolo di vita



A cura di Andrea Lovelock

Il titolo apparso su "Affari & Finanza" de La Repubblica per illustrare la situazione delle imprese italiane dopo un anno e mezzo di pandemia è davvero calzante: "Colpite ma non affondate", e in quattro parole sono racchiuse le certezze e le speranze sul sistema Italia. Il Covid si è abbattuto sul nostro già fragile assetto economico in modo molto pesante ed i primi dati dei bilanci depositati 2020 lo dimostrano in modo inequivocabile. Sono calati fatturato e redditività delle aziende italiane; sono andati giù i **margini lordi** e dopo sette anni consecutivi di crescita, la pandemia ha determinato uno stop. Ma è previsto un rimbalzo: nel 2022 ci sarà una ripresa, seppur parziale, con redditività e fatturati in aumento anche se a livelli inferiori rispetto al periodo pre-Covid.

Questa è la fotografia che emerge dall'**analisi dei primi 227 mila bilanci delle società italiane** che quantifica e **consuntiva per la prima volta gli impatti reali del Covid-19**. La ricerca è stata effettuata sui bilanci depositati in Camera di Commercio (campione delle imprese così suddiviso: micro 65,9%, piccole 26,7%, medie 5,9% e grandi 1,8%) e presenti negli archivi Cerved al 13 luglio 2021 i quali sono riclassificati, analizzati e integrati con le previsioni che Cerved mette a disposizione ai propri clienti nella sezione Forward Looking dei propri rapporti.

Il 2020, ovviamente, è stato un anno molto particolare per le aziende e il 2021 si può definire 'interlocutorio'. Se da un lato sono state impattate nella loro attività da **chiusure forzate**, restrizioni e rallentamenti dell'attività economica, dall'altro la liquidità immessa tramite i provvedimenti governativi ha consentito di far fronte agli impegni

finanziari, mitigando così gli effetti della pandemia. Allo stesso tempo, il maggiore indebitamento è stato in larga parte compensato da un aumento del ricorso ai mezzi propri degli imprenditori.

Le imprese resistono all'urto della pandemia

I dati dei 227 mila bilanci 2020 analizzati, indicano che i ricavi delle imprese si sono contratti mediamente del 10,7%. **Gli effetti negativi più consistenti ci sono stati per le grandi aziende** (-13,4%) e flessioni di minore entità per le piccole (-6,0%) e le medie imprese (-7,1%). Risulta in netta flessione anche la redditività lorda (-20,3%), con la quota di imprese con margini lordi negativi che cresce dal 13,7% del 2019 al 21,4% del 2020. Il **rallentamento dell'attività economica** ha causato un aumento delle imprese che hanno chiuso il bilancio in perdita (dal 17,4% al 22,7%). La contrazione degli utili ha generato effetti negativi anche sulla redditività netta, con il ROE in calo dall'8,3% al 6,6%.

Nel 2020 si interrompe anche il miglioramento degli indici di solidità finanziaria intrapreso negli ultimi anni dalle imprese italiane. Tra 2019 e 2020 i debiti finanziari delle società analizzate sono cresciuti del 10,8% a causa dell'ampia disponibilità di prestiti garantiti con un netto aumento del rapporto tra debiti finanziari e Mol, che è passato da un multiplo pari a 5,7 a uno pari a 8. L'aumento dei debiti è però coinciso con una **forte crescita del capitale netto**, che è aumentato (al netto di effetti contabili di rivalutazione previsti dal DL 104/2020) del 6,7% (ovvero 37,5 miliardi). Questa tendenza è stata trainata da apporti di capitale fresco degli imprenditori, favoriti da incentivi fiscali e dal

forte incremento della parte di utili portati a nuovo. Con la **ripresa dei margini prevista per il 2021 e il 2022**, il rapporto tra debiti finanziari e Mol risulterà in netto calo, su livelli più vicini a quelli pre-Covid (un multiplo pari a 6,8). Il leverage è atteso alla fine del periodo di previsione intorno al 100%, un valore solo leggermente più alto di quello pre-Covid.

Fatturato e redditività: l'andamento per settori

Il **segno negativo dei fatturati 2020** è diffuso a tutti i settori. L'industria evidenzia la riduzione dei ricavi più consistente (-8,7%), seguita dai servizi (-7,8%). **Tiene il comparto edilizio**, caratterizzato da migliori performance nel 2019, con cali che assumono valori più contenuti (-4,4%). E seguendo la tendenza del fatturato si contrae anche il valore aggiunto, con un calo nel 2020 lievemente più ridotto (dato medio: -10,1%). Le più colpite sono le grandi imprese (-10,9%), mentre si registrano flessioni meno forti per le piccole imprese (-3,8%) e per le medie (-3,0%).

A livello settoriale, dopo la crescita record del 2019, **il comparto costruzioni si conferma il più in salute** con una riduzione del valore aggiunto inferiore al 3%. Dall'altro lato, i servizi (-8,1%) e l'industria (-8,0%) fanno osservare tassi significativi. In forte calo il settore energia e utility (-23,2%).

Anche la redditività lorda delle imprese italiane è in netta flessione. Con il rallentamento dell'attività economica associato al calo relativamente più contenuto del costo del lavoro (-5,1%), **il margine operativo lordo (Mol) fa registrare una perdita di oltre 18 miliardi** rispetto all'anno precedente (-20,3%).

La **battuta di arresto** è risultata particolarmente significativa per le **grandi aziende (-25,5%)**, mentre per le piccole (-8,2%) e soprattutto le medie imprese (-3,3%), la contrazione dei margini è stata più contenuta. A livello settoriale, **il comparto più colpito dalla pandemia è quello dell'energia e utility** che in termini assoluti registra perdite di quasi 9 miliardi rispetto al 2019 (-35,1%). A seguire figurano i servizi, con una perdita di redditività lorda pari a 6 miliardi (-15,3%), l'industria (2,5 miliardi; -12,3%) e le costruzioni (0,5 miliardi; -17,5%).

Aumentano anche le imprese con margini lordi negativi, che passano dal 13,7% del 2019 al 21,4% del 2020, con effetti particolarmente significativi tra le piccole, passate dal 14,5% al 23,0%, seguite da grandi (dal 16,9%

al 22,0%) e medie (17,1% al 21,5%). A livello settoriale, i servizi passano dal 14,7% di imprese con Mol negativo al 23,3%, l'industria dall'11,5% al 19,0% e le costruzioni dal 9,9% al 15,1%. Per effetto della dinamica particolarmente negativa della redditività lorda nel 2020 risulta in calo a livello complessivo il rapporto tra Mol e fatturato (dal 9% all'8%).

Il calo dei ricavi e la caduta dei margini lordi nel 2020 si sono tradotti in un aumento della quota di imprese che hanno chiuso il bilancio in perdita (dal 17,4% al 22,7%). L'incremento risulta particolarmente marcato per le grandi imprese, che passano da una quota del 16,1% al 24,2%, e per le imprese di piccola dimensione (dal 16,0% al 22,7%), mentre la tendenza è più contenuta per le medie imprese (dal 17,2% al 21,2%). La contrazione degli utili ha generato **effetti negativi anche sulla redditività netta**. I dati sul **ROE**, che sintetizza il ritorno atteso per gli investitori, mostrano a livello complessivo un **calo dall'8,3%** al 6,6%. La flessione dell'indice è più marcata per le medie (dal 7,6% al 5,6%) e le grandi imprese (dall'8,9% al 7,0%) e più contenuta per le piccole (dal 7,2% al 6,2%).

Forward looking: uno sguardo su 2021 e 2022

Forward Looking, **nel prossimo biennio ci sarà una crescita dei fatturati e della redditività netta** delle imprese italiane, con i livelli di fine 2022 che resteranno però ancora inferiori al pre-Covid (-2,1% vs 2019 per i fatturati e 6,9% del 2022 contro 8,3% del 2019 per il ROE). Nel 2021 è prevista una crescita del 6,5% che sarà trainata dal rimbalzo delle grandi imprese (7,7%), la classe dimensionale più colpita nel 2020 (-13,4%), mentre le medie e le piccole imprese faranno crescere i ricavi rispettivamente del 4,1% e del 3,4%. Nel 2022 si conferma lo stesso trend, con le grandi che evidenziano le migliori previsioni di crescita (4,3%), seguite dalle medie (2,7%) e dalle piccole (2,3%).

Le **previsioni sui margini lordi** mettono in evidenza una dinamica simile a quella del fatturato, con **un rimbalzo nel biennio 2021-22** che non basterà a recuperare i livelli pre-Covid. L'incidenza dei margini lordi rispetto al fatturato farà registrare un lieve aumento, con l'indice che si porta nel 2022 su livelli di poco superiori al 2019 (9,1% contro 9,0%). Nel 2021 tornerà a crescere anche la redditività netta (ROE), dopo un lieve calo nel 2021 (6,5%), attestandosi al 6,9% ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (8,3%).

L'intervista

Oggi più di ieri i professionisti al fianco delle imprese

Le riflessioni del Chief Economist di Cerved, prof. Guido Romano



A cura di Andrea Lovelock

D. Nel vostro studio si sottolinea come, nonostante i danni causati dalla pandemia, le imprese italiane hanno resistito e nel 2022 ci si attende un 'rimbalzo' da cogliere come opportunità di tenuta e rilancio: quale ruolo, secondo voi, dovranno ricoprire professionisti contabili come i revisori legali in questa sfida per la resilienza?

«La crisi pandemica dalla quale stiamo faticosamente uscendo non ha precedenti nel Dopoguerra, non solo per quanto riguarda la peculiare natura dello shock ma anche per la dimensione della caduta dell'economia globale e per la massiccia risposta di politica economica messa in campo dalle autorità.


Finora le conseguenze sulle imprese italiane sono state severe, ma mitigate da interventi di sostegno che sembrano aver funzionato bene. Dopo anni di *deleveraging*, le imprese hanno dovuto far ricorso a forti dosi di liquidità garantita per superare la fase più drammatica della pandemia. I nostri dati rivelano però che molti imprenditori hanno iniettato in azienda risorse fresche, sfruttando gli incentivi e compensando almeno in parte l'aumento dei debiti. Rimane un deciso aumento del numero di imprese con squilibri finanziari, che potrebbero uscire dal mercato nei prossimi mesi se non riusciranno ad agganciare la ripresa.

Questa fase comunque difficile è accompagnata dalla necessità da parte delle imprese di adeguarsi alle nuove normative in ambito diritto fallimentare e alle linee guida

valutative del sistema bancario. È un passaggio difficile, che richiede una maggiore capacità di comprendere e spiegare l'evoluzione del proprio business, un vero e proprio cambiamento culturale per molti imprenditori. Non è tutto, perché le banche saranno anche uno dei canali per favorire la transizione ambientale della nostra economia: le aziende in grado di dimostrare la sostenibilità ESG del proprio business avranno condizioni migliori rispetto a quelle con modelli di business meno sostenibili.



Guido Romano



Molte delle opportunità di investimento e di finanziamento saranno legate al PNRR. Le risorse sono abbondanti e possono finanziare molti dei cambiamenti richiesti per il rilancio dell'economia italiana, soprattutto in termini di digitalizzazione delle imprese e di transizione verso modelli di business più sostenibili.

In uno scenario così complesso, ci aspettiamo una polarizzazione tra le imprese in grado di adattarsi velocemente a questi cambiamenti e altre che inevitabilmente saranno espulse dal mercato. Il ruolo dei professionisti sarà fondamentale per agevolare e accelerare queste dinamiche: dovranno far conoscere i nuovi strumenti tecnici e normativi, per aumentare la trasparenza nelle relazioni finanziarie e mantenere un tessuto imprenditoriale sano. Come per le imprese, anche nel caso dei professionisti la rapidità di adattamento al nuovo scenario sarà cruciale per avere successo.»


D. La nuova figura del negoziatore è certamente uno strumento col quale il Governo intende sostenere la continuità aziendale: secondo voi quante imprese avranno bisogno di questa figura e in quante, percentualmente, potrebbero farvi ricorso?

«Una simulazione recente che abbiamo condotto sulla base delle valutazioni *forward looking* degli indicatori della crisi, indicava un numero potenzialmente molto alto di società in potenziale crisi, quantificabile in più del 10% delle società di capitale operative (più di 10 mila se consideriamo quelle che superano le soglie per l'organo di controllo). Naturalmente le novità introdotte ridurranno in modo significativo questi numeri, anche perché il nuovo sistema sarà attivato su base volontaria e non automatica per i primi

anni. Molte di queste 10 mila imprese sono di fatto aziende per cui la crisi è irreversibile e per cui ci aspettiamo un sistema più economico e più efficiente, con una rapida liquidazione degli attivi. I numeri che ci aspettiamo sono molto più bassi, soprattutto nei primi anni.»

D. Tra le conclusioni del vostro studio vi è una riflessione finale circa il 'rimbalzo' del 2022 che non basterà a recuperare le performance che molte aziende avevano fatto segnare nel periodo pre-covid: su quali voci di spesa - secondo voi - si dovrà concentrare l'attenzione di imprenditori e professionisti contabili, per contenerne il peso e quindi l'incidenza sul rilancio aziendale?

«Già prima del Covid, le imprese italiane venivano da anni molto difficili, caratterizzati da una doppia recessione (2008-09 e 2012-13) e una ripresa molto lenta, che le aveva già costrette a comprimere fortemente i costi e, in molti casi, a rinunciare agli investimenti. È importante in questa fase accelerare la crescita e risolvere il nodo storico che frena l'economia italiana, quello della produttività. Il PNRR prevede risorse senza precedenti per accompagnare le imprese italiane verso modelli di business più avanzati, investendo in digitalizzazione e risorse qualificate. Mantenere l'efficienza dei costi rimarrà una leva strategica fondamentale e dovrà essere rivolta soprattutto su quelle voci di spesa che incidono meno sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti.»



Oneri e onori della professione 'autonoma' del revisore Legale

Alcune riflessioni per la modifica/integrazione dell'art 8 del D.lgs 39/2010 alla luce della caratteristica di Professione Autonoma del Revisore Legale



Paolo Brescia – Tesoriere Inrl

Come ben si sa l'attività di Revisione Legale non viene più definita come una funzione del Dottore Commercialista, ma dopo l'intervento dell'Europa che ha minacciato di sanzionare lo Stato Italiano, è stata disciplinata come Professione Autonoma. Inoltre, come si può vedere, nella quasi totalità degli articoli del Codice Civile, all'interno del titolo V, che prevedono attestazioni, relazioni e conformità alle disposizioni di legge, viene sempre citata la Professione del Revisore Legale.

Per fare un esempio se prendiamo l'art 2501-sexies in tema di Fusioni ed in particolare per la Relazione degli esperti, si può constatare che al terzo comma, l'articolo in questione prevede che nel caso di fusione per la congruità del rapporto di concambio, " *l'esperto o gli esperti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali ecc*". *Stessa cosa nel caso di scissioni, trasformazioni e altre operazioni societarie.*

Ma vi è di più, in quanto nel corpo dell'art 67 Legge Fallimentare, al quale spesso si rinvia per l'identificazione dei soggetti che possono compiere attestazioni nel campo della Crisi di Impresa, viene previsto che non sono soggetti a revocatoria fallimentare :

gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indi-

pendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

Il rimando all'art 67 è generalizzato tutte le volte che un certo istituto che interviene nella risoluzione della crisi di impresa, necessita della nomina di un esperto iscritto nel registro dei Revisori.

Orbene come sappiamo perfettamente, per Revisore Legale si intende un soggetto con particolari requisiti, iscritto nell'elenco del MEF, che con la normativa attualmente in vigore deve superare un esame di stato.

Nel sentire comune, il Revisore Legale è quel soggetto che viene nominato all'interno degli organi di controllo del-

le società.

Ma se prendiamo in considerazione la normativa vigente, sia nel campo del diritto societario che nel campo della crisi di impresa, la stessa prevede la nomina del Revisore Legale per le attestazioni che riguardano le operazioni straordinarie. Tale assunto porta alla conclusione che il Revisore Legale non sia più solo quel soggetto che viene nominato all'interno degli organi di controllo, ma il Professionista che oltre alla possibilità di essere nominato come sopra specificato, può svolgere anche la Professione di attestatore in quelle operazioni nelle quali il Legislatore richiede il requisito della pubblica fede e conformità, prevalentemente in molti istituti del Diritto Societario e Fallimentare.

Detto quanto sopra, è opportuno evidenziare il tenore letterale dell'art 8 del Dlgs 39/2010 che titola " Sezione del registro per i revisori inattivi.

Al punto 2 lo stesso recita:

I revisori Legali iscritti al Registro che svolgono attività di Revisione Legale o che collaborano a un'attività di Revisione Legale in una società di Revisione Legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata "Sezione A".

Il Ministero dell'Economia e Delle Finanze interpreta "l'aver svolto attività di revisione Legale" l'attività esclusivamente all'interno degli Organi di controllo delle società. In realtà, anche svolgere attività di attestatore, per esempio in un accordo di ristrutturazione dei debiti, obbliga il Revisore Legale a conformarsi ai principi di Revisione Isa Italia.

Quando si attesta la veridicità dei dati aziendali in un Ac-

cordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 182bis, il Revisore Legale nel momento in cui deve verificare la veridicità di tali dati, deve operare in conformità al Principio di Revisione ISA 500.

A questo punto, visto quanto sopra, archiviato il periodo transitorio di iscrizione nel registro dei revisori legali, che poteva essere effettuato con la dimostrazione di precedente esperienza nel campo del controllo legale dei conti o di amministrazione di società, considerando l'art 2 del Dlgs 139/2010, che disciplina l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, ed in particolare al punto C e D di detto articolo dove viene previsto il tirocinio legale e il superamento dell'esame di idoneità professionale, perché non interpretare o modificare l'art 8 del Dlgs 29/2010, prevedendo la possibilità di iscrizione nella sezione A anche ai soggetti che abbiamo dimostrato di aver svolto nell'ultimo triennio attestazioni riservate ai Revisori Legali nel campo del Diritto Societario o Fallimentare ?

Cosa molto importante da non sottovalutare, è che molti Revisori Legali non vogliono far parte di Collegi Sindacali o di Organi di Controllo dei conti delle società, per la rischiosità dell'incarico a fronte di esigui compensi proposti dalla Governance societaria.

Questi Revisori Legali non potranno mai essere iscritti nella Sez A, con la diretta conseguenza che non possono nemmeno attestare il credito di imposta per costi di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi abbiano svolto attestazioni sia nel campo del diritto societario che nel diritto della crisi di impresa.



Continuità aziendale, in una situazione di pre-crisi d'impresa

L'attività professionale del revisore in base al D.L. 118/2021



Giusto Balletta - Revisore legale, Amministratore unico di AB revisioni S.r.l.
Giuseppe Castellana - Consigliere nazionale Inrl - Docente a.c. di Contabilità pubblica e controlli amministrativi e contabili Università "La Sapienza" di Roma

Il Decreto Legge n° 118 del 24 agosto 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 202 in pari data, ha disciplinato tra altro, l'istituzione di una composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L'analisi del disposto normativo tratta argomenti che possono avere coinvolgimenti personali di responsabilità di natura civile, sia per gli amministratori che per i professionisti, e che cercheremo di evidenziare nel corso del presente articolo.

Passiamo all'analisi del disposto.

L'articolo 2 del D.L. 118/2021, individua le condizioni minime per accedere alla procedura di composizione, e più in dettaglio *in primis* i soggetti che sono ammessi, che vengono identificati ***nell'imprenditore commerciale ed agricolo***. *In secundis* lo stato contabile finanziario, ovvero, la presenza di ***condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza***.

Per chiarire il significato di crisi e di insolvenza, ci viene in soccorso l'articolo 2 del Decreto Legislativo n° 14/2019, il quale definisce la *crisi*, lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi finanziari prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Nel medesimo disposto, per *insolvenza* viene definito lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori i quali dimostrino che l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per l'accesso alla procedura di composizione negoziata verrà predisposta un'apposita piattaforma telematica, per mezzo della quale l'imprenditore potrà autonomamente

verificare, inserendo i dati richiesti, le proprie condizioni patrimoniali ed economico-finanziarie. L'eventuale attivazione della procedura avverrà in modo spontaneo e non coattivo.

E' proprio su questo punto che nascono i primi dubbi operativi. Si ricorda che l'articolo 2086 del Codice Civile, comma secondo dispone che, l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**.

Pertanto mal si concilia **la facoltà** di attivare volontariamente e discrezionalmente la procedura di composizione negoziata della crisi, in presenza di elementi oggettivi quali indici, parametri, ma aggiungerei di qualsiasi altro elemento oggettivo, che possa essere evidenziato dalla piattaforma di prossima disponibilità.

Appare quindi opportuno richiamare il disposto di cui all'articolo 2362 del Codice Civile a mente del quale per le società per azioni gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri,

a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa avendo fatto constare il proprio dissenso.

Per quanto afferisce la responsabilità del revisore legale il disposto normativo di riferimento è costituito dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n° 39/2010 e s.m.i., il quale dispone che il revisore ha una responsabilità in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri.

A questo punto, dopo questa breve analisi, si incardina l'argomentazione basilare che coinvolge la categoria dei revisori legali. Per quanto descritto nei fatti, ed in presenza di verifica operata dagli amministratori secondo il disposto del D.L. 118/2021, e nello specifico del ruolo il revisore come si dovrà comportare ai fini della verifica della continuità aziendale, in un'ottica di situazione di crisi ?

Il Tribunale di Milano sezione delle Imprese con Decreto n° 1906 del 19 aprile 2016, ha chiarito che non è sufficiente rilevare l'assenza dei cosiddetti segnalatori di crisi previsti dal principio ISA 570 (continuità aziendale), ma è necessario valutare la sussistenza o meno della continuità aziendale, ed in particolare la capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività a fronte delle passività, durante il normale svolgimento dell'attività aziendale, attraverso un'attività professionale che deve essere condotta per la verifica dei seguenti due aspetti:

1. la rilevazione degli indicatori (ISA 570), assunti come potenzialmente indicativi,
2. l'esistenza e la credibilità del *piano gestorio* degli imprenditori, mirato ad affrontare e risolvere l'appalesarsi degli indicatori, in modo significativo o per un periodo di tempo significativo, tendenzialmente almeno 12 mesi.

Pertanto sarà necessario integrare l'attività professionale acquisendo e verificando ulteriori elementi contabili, per valutare la consistenza e la struttura economico patrimoniale dell'azienda al fine di verificare l'attendibilità e la fattibilità del *piano industriale di risanamento* e più

precisamente:

- **Ebitda (*Earning before interests, taxes, depreciation and amortization*)**, corrisponde al margine operativo lordo (Mol) ed è dato dalla somma algebrica tra ricavi operativi, costi esterni (materie prime e servizi) e costi del personale. È il primo indicatore economico dell'autofinanziamento dell'azienda ed esprime il reale risultato operativo del business aziendale;
- **Ebit (*Earning before interests, taxes*)** è pari a ricavi operativi – costi operativi (esterni, personale, ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) + proventi delle attività finanziarie – oneri da attività finanziarie. È il margine che residua dalla gestione operativa e finanziaria e risente delle politiche di bilancio operate dagli amministratori nel fissare ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti;
- **Posizione finanziaria netta (Pfn)** è la differenza tra attività finanziarie (partecipazioni, investimenti in strumenti finanziari e crediti finanziari) e passività finanziarie (debiti finanziari – v/banche, finanziatori esterni, obbligazionisti e parti correlate). Detto valore è ricorrentemente negativo e rappresenta l'indebitamento dell'azienda. Il rapporto con il Patrimonio Netto indica quante volte i finanziamenti a titolo oneroso sono superiori ai mezzi propri, la crescita progressiva e temporale del rapporto è sintomatica di uno stato di crisi.
- **Ciclo commerciale**, le politiche di incasso dei crediti, pagamenti dei debiti e rotazione delle rimanenze. Tempi di incasso più brevi rispetto a quelli di pagamento, impresa efficiente, si crea liquidità per assolvere agli impegni. La durata media del ciclo sono i giorni che mediamente intercorrono tra il momento del pagamento e quello dell'incasso.

Come ulteriore suggerimento operativo è sicuramente utile ed opportuno procedere ad una valutazione gestionale, che individui le cause, per ciascun fattore di crisi, l'influenza di dinamiche del settore e dello scenario macro-economico dall'influenza di specifici comportamenti aziendali.

Pertanto in via esemplificativa e non esaustiva si rappresentano alcune possibili cause e concause.

- **Mancanza di liquidità per insolvenza clienti** Può verificarsi che, pur in presenza di vendite in aumento o stabili, i clienti ritardino oltre misura i pagamenti, determinando carenze nella liquidità aziendale. Tale situazione può essere causata da una errata scelta della fascia di clientela o da errata valutazione dei termini di dilazione concessi ai clienti;
- **Riduzione dei ricavi di vendita** E' importante separare l'effetto prezzi da quello volumi, e comparare tale

- andamento a quello complessivo del mercato di sbocco, per capire se si tratta di una flessione generalizzata o se coinvolge l'azienda in misura più rilevante rispetto ai concorrenti. L'approfondimento di tale causa conduce di solito ad un'analisi del corretto posizionamento di mercato, delle fonti del vantaggio competitivo in termini di differenziazione o innovazione di prodotto o servizio, di vantaggi di costo, di esistenza di prodotti sostitutivi, di efficacia dell'azione di marketing e della rete distributiva;
- **Peggioramento del rapporto ricavi-costi per rialzo prezzi di acquisto dei principali fattori** Talvolta sensibili rialzi nei prezzi di acquisto delle materie e dei componenti non riescono ad essere trasferiti sui prezzi di vendita determinando peggioramenti nei margini reddituali. L'incidenza di tale fattore deve essere valutata in relazione alla possibilità di impiego di materie e/o di fornitori alternativi;
 - **Peggioramento del rapporto ricavi-costi per inefficienze produttive** I margini operativi possono esser stati significativamente erosi per effetto di scelte errate di dimensionamento della capacità produttiva o commerciale o di progettazione o di esecuzione dei processi operativi (obsolescenza macchinari, bassa specializzazione della manodopera, inadeguatezza delle tecnologie impiegate);
 - **Peggioramento del rapporto ricavi-costi per gli oneri derivanti dalla struttura finanziaria** Vi può essere il caso in cui i margini reddituali operativi siano comunque positivi ma non sufficienti a garantire le risorse necessarie per il servizio al debito (interessi, quote capitale sui mutui);
 - **Cambiamenti nell'assetto manageriale e proprietario** Talvolta può verificarsi che il cambiamento in figure manageriali chiave, come pure la variazione di soci, comporti pesanti conseguenze sulla capacità operativa aziendale;
 - **Sottocapitalizzazione e scelta delle fonti finanziarie** la carenza di apporti della proprietà può aver determinato un sottodimensionamento degli investimenti necessari al tipo di attività, ed il ricorso a fonti finanziarie alternative non funzionali per costi e tempi di rimborso;
 - **Eventi straordinari** quali eventi naturali, disordini sociali e politici, cambiamenti negativi nel quadro della disciplina dei settori di attività, azioni giudiziarie ed altri eventi tendenzialmente indipendenti dalla volontà aziendale, possono aver innescato tendenze recessive nella capacità aziendale di generare liquidità;
 - **Eccesso di prelievi** sotto forma di dividendi, prestiti, remunerazioni amministratori, da parte della proprietà

rispetto alle possibilità di produrre redditi e generare autofinanziamento con la gestione corrente.

L'aspetto più interessante è il sottile confine che divide il concetto di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (art. 2 del D.L. 118/2021) dalla nozione di perdita della continuità.

Appare qui opportuna una disamina, sia pur breve, del concetto di continuità aziendale (*going concern*) e del suo inserimento nel quadro normativo (*latu sensu* considerato). Il principio di continuità aziendale ("going concern") trova suo fondamento in diverse fonti di diritto, primarie e derivate.

Una adeguata definizione della "continuità aziendale" è data ai paragrafi 21 e 23 dell'OIC 11. Essa può essere intesa come la "capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

Il Codice civile all'art. 2423-bis, a seguito delle modifiche introdotte con D.lgs. 18 agosto 2015, n.139, così recita:

Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Deroche al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali.

La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Ed ancora, all'art. 2086, comma 2, il legislatore così dispone:

Gestione dell'impresa

2. *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

L'OIC 11 (finalità e postulati del bilancio di esercizio) al par. 23, così recita:

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

In ordine alla continuità aziendale, vanno ricordate – oltre alle responsabilità dell'Amministrazione e del Collegio sindacale, anche le responsabilità del revisore, riassunte nel par. 6 del principio ISA Italia 570:

6. *La responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale responsabilità sussiste anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.*

Non irrilevante anche la responsabilità dell'OdV circa la "tenuta" del MOGC 231 in relazione alla prevenzione del reato di cui all'art. 25-ter (reati societari) del D.lgs. 231/01 in relazione alle violazioni previste nel Codice Civile agli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false

comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

La nozione di continuità aziendale (*going concern*) Può essere quindi sintetizzata nella "*capacità dell'azienda di essere un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio*".

Il monitoraggio di tale principio impone tutta una serie di attenzioni, in particolare indirizzate verso indici o segnalatori di crisi presenti sia nella definizione di crisi di cui sopra, sia soprattutto nella nozione di continuità come intesa dal secondo comma dell'articolo 2086 del Codice Civile.

Il disposto del Decreto Legge 118/2021, nella fase di composizione negoziata che preclude ad un deterioramento dei parametri economico-finanziari nonché patrimoniali, impone (*finalmente!!!*) la formazione di un *piano finanziario* che propone la sostenibilità del comparto debitorio per i successivi sei mesi, unitamente alla strategia industriale che l'imprenditore intenda adottare.

E' chiaro il riferimento all'articolo 13 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il quale altresì disciplina che, venga data evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Il concetto di continuità è ulteriormente richiesto e rafforzato, nel momento in cui si concluda positivamente la composizione negoziata, con l'adozione di un piano industriale che si basa sulla continuità aziendale **non inferiore a due anni** (cfr. articolo 11 comma 1 lett. a) D.L. 118/2021).

Pertanto, il revisore sarà sempre di più chiamato a valutare l'operato degli amministratori soprattutto in relazione alla struttura organizzativa, amministrativa e contabile, con particolare analisi sulle situazioni aziendali. Una particolare attenzione professionale andrà riposta nelle situazioni di pre-crisi, come voluto dal disposto del D.L. 118/2021, con una attenta e rigorosa analisi del piano industriale "*di risanamento*".

Ai fini della valutazione del piano di risanamento interviene il disposto dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 14/2019 Codice della Crisi e dell'insolvenza, che è inserito nel titolo V° *Strumenti di regolazione della crisi* e che è di supporto all'articolo 57 *accordi di ristrutturazione dei debiti*. L'entrata in vigore è stata prorogata al 16 maggio 2022. Il contenuto normativo dispone che l'imprenditore in stato

di crisi o di insolvenza **può** predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, elencando, ovviamente, le caratteristiche minime.

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e) gli apporti di finanza nuova;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Il decreto definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano di risanamento, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi sulla base di esso e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi previsti e quelli in concreto raggiunti.

In particolare, la situazione patrimoniale-finanziaria e la rappresentazione dell'andamento economico dell'impresa, devono essere riferiti ad una data che non sia anteriore di oltre quattro mesi rispetto a quella di sottoscrizione del piano e degli accordi a esso connessi. L'indicazione delle principali cause della crisi, le strategie d'intervento previste per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, con l'indicazione della calendarizzazione dei tempi necessari per conseguire tale risultato.

L'ammontare dei crediti dei quali viene proposta la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, gli apporti di nuova finanza, se ne sono previsti, e comunque i tempi e le azioni che devono essere intraprese ai fini del risanamento aziendale.

Anche allo scopo di poterne verificare lo stadio di

realizzazione nel corso del tempo, occorre indicare quali strumenti e strategie si intendano adottare in caso di scostamento dagli obiettivi previsti, in base ai risultati conseguiti.

Come si è detto, la legge stabilisce solo il contenuto minimo obbligatorio del piano, il quale varia necessariamente caso per caso, a seconda della situazione in cui versa l'impresa che intende attuarlo, del settore in cui essa opera e della tipologia delle azioni individuate ai fini del risanamento.

Al fine di dare una prima indicazione del contenuto e delle caratteristiche del *piano industriale di risanamento*, si può brevemente indicare che la redazione di un *piano* richiede necessariamente la disponibilità di alcune risorse, informazioni e conoscenze teoriche e pratiche di base, relative ad:

- un sistema amministrativo-contabile che fornisca i dovuti dettagli consuntivi e previsionali economici e finanziari;
- un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali di qualità adeguata all'incidenza degli effetti del *piano* sulla gestione aziendale;
- competenze manageriali di natura finanziaria, tecnica, giuridica, commerciale e amministrativa di chi redige il *piano*.

Il *piano* deve essere sistematico, ossia descrivere la situazione attuale e quali obiettivi si prefigge alla scadenza prevista. Il *piano* deve essere coerente, Il *piano* deve essere attendibile, e deve evidenziare la possibilità di raggiungimento di un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile.

A tal fine, merita particolare attenzione il fatto che a regime vi sia la capacità di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l'assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito.

Conclusivamente, e fatti salvi ulteriori approfondimenti, occorre porre particolare attenzione alle novità introdotte dal legislatore, che se da un lato sembrerebbero semplificare gli adempimenti, dall'altro responsabilizzano notevolmente i professionisti a vario titolo coinvolti, tra i quali certamente il revisore assume un ruolo - e delle responsabilità - rilevanti.

Dal Ministero della Funzione Pubblica lo strumento del Portale di reclutamento PA, un'opportunità professionale

E' in rete da alcune settimane "InPA - il Portale del Reclutamento", la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione: www.inpa.gov.it.

Per il mese di ottobre il Portale inPA - sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almamivva - che nel periodo estivo ha funzionato in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula, sarà pienamente operativo. Dall'autunno, infatti, sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

A seguito degli accordi con il mondo professionale lo stesso Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha voluto sottolineare che: *"Con le intese e le collaborazioni raggiunte con le varie categorie di professionisti ordinistici e non, assicuriamo alle esigenze di reclutamento della Pubblica amministrazione per il Pnrr. Tra loro ci sono ingegneri, tributaristi, revisori legali, consulenti del lavoro, esperti in sicurezza sul lavoro e ambiente e periti. Non si aprono soltanto nuove opportunità di lavoro, ma anche la possibilità di contribuire alla costruzione di una nuova Italia. Tutti i professionisti, ordinistici e non ordinistici, troveranno nel Portale un luogo di valutazione del mercato"*.

InPA - istituito originariamente dalla legge 56/2019,

inserito nel Pnrr e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) - sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.

I cittadini potranno registrarsi al Portale inPa, tramite Spid o CIE, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.



Il Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta

Il supporto delle Banche-Dati dei professionisti

InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, si avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, nel luglio scorso è stato siglato un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e Professioni Italiane, che riunisce la Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.

Analogamente, ai primi di agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila

professionisti) e con Assoprofessionisti, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro). Ulteriori protocolli sono in corso di definizione. Ed a settembre è stata la volta dell'INRL, istituto Nazionale Revisori Legali, a seguito di un proficuo incontro tra il Presidente dell'istituto Ciro Monetta e il Capo Dipartimento del Ministero della Funzione Pubblica, Marcello Fiori, è stata raggiunta la piena collaborazione per l'inserimento dei revisori non ordinistici nell'elenco del Portale PA. Ad oggi, come ha avuto modo di sottolineare il

Capo Dipartimento Fiori *“sono oltre 65.000 i professionisti che hanno inserito i loro curricula e si prevede per fine anno di toccare almeno le centomila unità.”*

Il Dipartimento ha, inoltre, attivato una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato (750 milioni nel mondo e oltre 15 milioni in Italia), per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in

maniera mirata i professionisti attivi in Italia e nel mondo. Anche il singolo professionista potrà arricchire questo straordinario e unico universo di competenze, attraverso l’inserimento del proprio curriculum. La realizzazione dei progetti per la ripresa del Paese ha bisogno di mobilitare le migliori energie e competenze. E ciascuno può avere la sua opportunità. InPA: Insieme per cambiare la pubblica amministrazione.

Le diverse sezioni del Portale “inPA”

Il portale “inPA” è diviso in diverse sezioni per semplificare l’uso da parte degli utenti, i quali avranno la possibilità di verificare i concorsi pubblici disponibili in via ordinaria e straordinaria nelle varie PA, sarà inoltre possibile monitorare un bando concorsuale e inserire il proprio curriculum in un apposito form, se si vuol fare domanda e se si è in possesso dei titoli richiesti. Come si evince dalla presentazione del Ministero, le sezioni principali del sito per il reclutamento PA riguarderanno i concorsi ordinari, i tirocini formativi, le procedure ‘fast track’ Pnrr e la mobilità tra amministrazioni UE.



Il Capo Dipartimento del Ministero della Funzione Pubblica, Marcello Fiori.

Positivo il primo test di settembre

Intanto il primo banco di prova si è avuto proprio a fine settembre, con la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare, a tempo determinato, al ministero dell’Economia e delle Finanze a alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici: questi i profili richiesti dal bando per rinnovare la Pubblica amministrazione e renderla più dinamica, giovane e moderna. Ad inviare la propria candidatura sono state 31.866 persone per un totale di 34.000 domande se si considera che era possibile concorrere per più profili differenti. Il 42,7% delle domande pervenute ha interessato il profilo giuridico mentre gli aspiranti economisti hanno presentato il 34,7% delle domande. Per il profilo statistico le domande sono il 4,5% del totale mentre il 18,1% delle candidature sono pervenute per l’area informatico-ingegneristica. Nel complesso i candidati sono del 51,5% donne in particolare per il profilo giuridico. Sono

stati preferiti in prevalenza da uomini, invece, i profili economico (52,5%), informatico-ingegneristico (68%) e statistico (59,8%). I candidati troveranno a breve tutte le informazioni sulle date e i luoghi di svolgimento delle prove sulla piattaforma riqualificazione.formez.it



La home-page del portale del reclutamento PA.

È l'ora del proselitismo sul territorio

Incontro dei vertici Inrl con i delegati provinciali

Nel primo incontro online dopo la pausa estiva tra i consiglieri nazionali ed i delegati provinciali Inrl, è stato possibile fare il punto su quanto svolto dai vertici Inrl fino ad oggi ed i proponenti per i prossimi mesi. Nello specifico il Presidente dell'Inrl, **Ciro Monetta**, ha sottolineato come "Col Decreto 118, che vede i revisori con accresciute responsabilità e professionalità esclusivamente di consulenza, c'è stata una vera e propria discriminazione nei nostri confronti con l'esclusione della figura del revisore dal ruolo di 'negoziatore'. Stiamo lavorando con il nostro ufficio legale per verificare quali azioni poter attivare per attirare politici e legislatore riguardo questa grave esclusione, sottolineando come soltanto i revisori legali abbiano realmente il termometro della condizione di una impresa e siano considerati anche a livello europeo i tutori della continuità aziendale."

Il Presidente dell'Inrl ha poi toccato il tema della rappresentanza tributaria e della partecipazione all'OCRI informando i delegati che l'Inrl aveva presentato alcuni emendamenti che sono stati bloccati nelle Commissioni e non sono arrivati a buon fine: "Ma è nostra intenzione non desistere e sollecitare i parlamentari nelle apposite Commissioni, circa l'importanza della titolarità della rappresentanza tributaria da attribuire anche ai revisori." Altro tema rilevante evidenziato nella riunione coi delegati è stato quello della formazione: l'Inrl ha stilato un calendario rinnovando la gratuità dei corsi di formazione continua sia per il Mef che per gli Enti Locali (questi ultimi grazie all'accordo con il Centro Studi Enti Locali). Così come viene rinnovato l'impegno dell'Inrl per l'alta formazione con seminari specialistici che sono stati calendarizzati per i prossimi mesi con eventi in presenza a livello regionale. E sulla rete ci sarà anche una tavola rotonda mensile dedicata a materie fiscali.

Monetta ha proseguito il suo intervento ribadendo l'importanza della rappresentatività sindacale dell'Inrl che riguarda molti professionisti contabili che sono commercialisti e revisori e che spesso non conoscono a fondo l'istituto e tutte le attività che svolge a tutela della categoria.

Altro progetto che l'Inrl intende portare a compimento entro l'anno è la creazione di una rete tra revisori iscritti per avviare anche una costruttiva e reciproca interlocuzione all'interno dell'istituto stesso per dare così la possibilità

a chi è iscritto nella sezione B e ha difficoltà di passare nella sezione A, di proporsi come collaboratore negli studi di colleghi revisori della sezione A. Allo stesso modo quei revisori iscritti alla sezione A che, per mole di lavoro, necessitano di collaborazioni appropriate e che potranno così avvalersi di colleghi della sezione B per reciproca utilità.

Infine sui CTU, col successo della collaborazione attivata a Catania, i vertici Inrl hanno invitato altri delegati provinciali ad interloquire con i tribunali del loro territorio per poter ottenere la stessa collaborazione che si è riusciti a maturare in Sicilia, precisamente presso il Tribunale di Catania, con la fattiva collaborazione del delegato provinciale Inrl **Giacomo Medulla**.

Nel corso della riunione poi il Coordinatore Inrl per i rapporti con i delegati, **Adolfo Santoni**, ha proposto l'organizzazione di riunioni trimestrali sui vari territori, in modo da far emergere le problematiche degli iscritti nelle varie zone ove operano e sensibilizzare così l'intervento dell'istituto.

Il delegato Inrl **Roberto Adami** ha poi voluto sottolineare l'importanza di sensibilizzare, sempre sul territorio, i colleghi revisori che ancora non conoscono la valenza dell'istituto e la sua rappresentatività anche a livello ministeriale, per avviare un proselitismo attivo ed efficace. Infine il delegato provinciale Inrl **Giuseppe Spizzirri** ha ricordato ai colleghi che l'Istituto parteciperà all'Internet Government Forum, un summit organizzato dalle Nazioni Unite per la governance della Rete che si terrà il prossimo 5 novembre, alla presenza di molte imprese, nel quale è previsto un breve intervento dell'istituto sul ruolo del revisore legale nell'economia e nella società: una importante ribalta internazionale più unica che rara per valorizzare la professione, con una grande visibilità anche mediatica che potrà favorire la promozione di questa cruciale categoria professionale.

La prossima riunione online dei delegati provinciali e regionali con i vertici dell'Istituto è venerdì 29 ottobre 2021

Valutazione del rischio di revisione



Carlotta Tedesco - *Coordinatrice Commissione Giovani Revisori*

L'attività di revisione contabile pone le sue fondamenta sul concetto di valutazione del rischio come obiettivo primario della revisione.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia n.315 afferma che *“L'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi”*.

Per quanto suddetto, la valutazione del rischio è quella procedura in grado di orientare l'intero incarico di revisione.

Successivamente alla procedura di analisi dei rischi, di conseguenza, il revisore dovrà individuare e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati precedentemente.

Il rischio di revisione è definito come il rischio di esprimere un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato ed è composto, così come definito dal principio di revisione internazionale ISA Italia n.200, dai seguenti coefficienti:

1.Rischio di errori significativi, distinguibile in:

i. Rischio intrinseco

ii. Rischio di controllo

2.Rischio di individuazione

Il rischio di errori significativi include tutti i rischi che il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi, e che quindi sia errato, PRIMA di essere sottoposto a revisione contabile. Le due componenti che formano il rischio di errori significativi sono:

- *Rischio intrinseco (Inherent risk)* inteso come la possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito. In sintesi è il rischio intrinseco relativo una singola voce per propria natura. Tra i più comuni esempi pratici di voci di bilancio intrinsecamente rischiose ritroviamo sicuramente i fondi rischi e oneri oppure il fondo svalutazione magazzino.

- *Rischio di controllo (Control risk)* inteso come il rischio che un errore che potrebbe essere significativo non sia previsto, individuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo interno dell'impresa revisionata.

Entrambe le componenti suddette possiedono una connotazione esogena rispetto alla revisione e cioè né il rischio intrinseco, né il rischio di controllo dipendono dall'efficacia delle procedure di controllo messe in atto dal revisore, bensì esistono prescindendo dalle stesse.

Il rischio di individuazione, invece, è descritto come il rischio che le procedure svolte per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore presente e che potrebbe essere significativo. Tale situazione potrebbe verificarsi nei seguenti casi:

- procedure di revisione inappropriate o non sufficienti;
- procedure di revisione appropriate ma applicate in modo errato;
- interpretazione inesatta dei risultati ottenuti dallo svolgimento delle procedure.

Riassumendo il rischio di revisione può essere racchiuso nella seguente formula:



$$RR = RI \times RC \times RD$$

Dove:

RR = Rischio di revisione

RI = Rischio intrinseco

RC = Rischio di controllo

RD = Rischio di individuazione

Chiarite le definizioni dei rischi che si riassumono nel rischio di revisione, andremo di seguito a specificare le relazioni che esistono tra le varie componenti.

La relazione esistente tra il rischio di errori significativi (e quindi *rischio intrinseco* e *rischio di controllo*) e il rischio di individuazione è di tipo inverso, ossia:

i. maggiori saranno il rischio intrinseco e il rischio di controllo e minore sarà il rischio di individuazione.

All'aumentare del rischio di errori significativi aumentano anche le procedure che il revisore svolge, riducendo, pertanto, il rischio di individuazione.

ii. Viceversa, minori saranno il rischio intrinseco e il rischio di controllo e maggiore sarà il rischio di individuazione.

Durante lo svolgimento di un incarico di revisione legale è

fondamentale valutare bene i rischi prima di iniziare ogni attività di verifica per mezzo di:

- Indagini presso gli organi di governance
- Procedure di analisi comparativa
- Osservazioni e ispezioni
- Comprensione del sistema di controllo interno
- Analisi del settore e del contesto in cui l'impresa opera
- Analisi delle strategie e degli obiettivi dell'impresa
- Analisi delle performance

Terminata la fase di valutazione dei rischi, il revisore dovrà sviluppare il piano operativo per mettere in atto le risposte ai rischi identificati.

In conclusione, la fase di individuazione del rischio di revisione è la più difficile e delicata per il revisore in quanto è strettamente necessario che il revisore acquisisca notevoli informazioni e svolga notevoli indagini *ad hoc* sul singolo cliente. Tuttavia, le procedure di revisione sono sempre volte a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso poiché vi sarà sempre un rischio residuo non eliminabile dovuto alla natura stessa dell'attività svolta dal revisore.

L'Internazionalizzazione, opportunità per la ripresa delle pmi, dopo la crisi economica e sociale generata dall'emergenza covid-19



Gianluca Luminari - *Coordinatore Commissione Internazionalizzazione*

Le imprese italiane sono chiaramente in un momento di difficoltà a causa della pandemia da Covid 19 in atto, tuttavia, occorre che comincino a pensare non solo a sopravvivere ma anche a ripartire in modo efficace, per non farsi trovare impreparate. Una delle strategie sottovalutate da molte aziende italiane, per ragioni di vario tipo, consiste nella possibilità di vendere all'estero.

L'internazionalizzazione è una sfida per le imprese italiane, soprattutto per le PMI: la possibilità di aprirsi a nuovi mercati, alla ricerca di opportunità di sopravvivenza o di crescita aziendale rappresenta quasi una scelta obbligata in questo periodo storico, fortemente caratterizzato da una pandemia che ha rischiato di mettere in ginocchio l'economia globale.

Le opportunità che l'internazionalizzazione offre sono molteplici: in un mercato come quello attuale, globalizzato e sempre più digitalizzato, gli ostacoli all'accesso ai mercati esteri sembrano essere molto meno insormontabili che in passato. Le nuove tecnologie hanno facilitato l'accesso alle informazioni in tempo reale e ne hanno ridotto i costi: tutto ciò si traduce in una maggior possibilità anche per le piccole e medie imprese di accedere ai mercati internazionali, generando così maggiori flussi di cassa.

In molti casi aprirsi verso nuovi mercati esteri è una necessità generata dalla scarsa crescita del mercato interno: piuttosto che fronteggiare la concorrenza nazionale di imprese più forti, molte PMI preferiscono cercare nuovi mercati da esplorare, in paesi emergenti che offrono maggiori opportunità di crescita; anche quando le performance nazionali sono buone, le imprese aperte verso i mercati esteri ottengono migliori risultati in termini

di competitività e crescita del volume d'affari. Rispetto alle grosse imprese che possono affrontare maggiori investimenti, le PMI hanno dalla loro parte una spiccata flessibilità che le aiuta ad adeguarsi in modo più veloce ai trend del momento.

Inoltre, i brand che riescono ad emergere in ambito internazionale acquisiscono maggiore forza anche nei mercati interni, grazie alla maggiore visibilità sul piano internazionale, alla pubblicità e al processo di fidelizzazione del cliente.

I nuovi mercati sono trampolini di lancio per tutte le imprese, anche per quelle con realtà già stabili, perché consentono di diversificare i rischi connessi alla dipendenza da un unico mercato. In questo senso, è importante avere una conoscenza delle dinamiche del paese verso cui si indirizza l'azienda.

Lo studio di fattibilità dell'internazionalizzazione dell'impresa assume un ruolo fondamentale e non può prescindere dalla conoscenza del mercato estero e dei rischi ad esso connessi; per le imprese che si affacciano all'internazionalizzazione è essenziale fare riferimento a tutti gli indicatori economici e sociali per approntare un piano strategico adeguato al mercato estero di interesse.

Il processo di internazionalizzazione porta quindi con sé non pochi fattori di rischio che rendono imprescindibile una pianificazione strategica aziendale, con l'impiego di figure professionali, come quella dei revisori legali iscritti all'INRL specializzati nel settore dell'internazionalizzazione, in quanto non sempre le PMI hanno a disposizione specialisti all'interno dell'assetto aziendale.



SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E DI PIACERE

Grazie alla convenzione con **Locauto**, i **Revisori Legali** hanno diritto a un **fantastico sconto sulla tariffa web** per i noleggi di auto e furgoni in tutta Italia.

E con lo **Smart Check-In** noleggi alla massima velocità evitando code e assembramenti. Per un'esperienza di noleggio veloce, sicura e digitale!

10%

Per il noleggio auto e furgoni
codice sconto **120384-0-52-CC**



locautorent.com **02.430201**

App Store

Google play

f

@

in

YouTube



Group
LOCAUTO

Smart Working

la residenza privata del lavoratore come unità operativa dell'azienda, conseguenze e scenari futuri



Giovanni Cinque - Consulente Legale Inrl

In principio fu il lavoro “*agile*”, così chiamato in virtù della legge 22 maggio 2017 n. 81, che disciplina tuttora la materia ovvero le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle mansioni di competenza. Il lavoro “*agile*”, giova rammentare, può svolgersi esclusivamente per accordo scritto tra le parti, a termine o a tempo indeterminato, laddove il datore di lavoro conserva il ruolo di responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici di lavoro. Com'è noto, le disposizioni del lavoro “*agile*” si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e della decretazione d'urgenza che ne ha fatto seguito (tra cui i decreti legge 17 marzo 2020 n. 18 e 19 maggio 2020 n. 34) il lavoro “*agile*” è stato trasformato da istituto residuale su base volontaria a modalità “ordinaria” della prestazione lavorativa svolta tanto alle dipendenze della pubblica amministrazione che di privati datori di lavoro. Così, d'improvviso, interi quartieri delle nostre città metropolitane hanno cambiato volto, trasformandosi da luoghi brulicanti di vita e di impegni frenetici tra piccoli e grandi esercizi commerciali in strade e incroci desolati, privi di umanità.

Volendo sintetizzare, è possibile ritenere che la pandemia abbia impresso una decisa accelerazione al processo di diffusione capillare dello Smart Working, da alcuni ritenuto come un ineluttabile segno dei tempi e di evoluzione possibile del mercato del lavoro.

L'allargamento improvviso dei margini di utilizzo dello Smart Working, con una buona parte dei lavoratori italiani

impiegati da casa, ha messo in risalto una serie di problemi di carattere applicativo di questo istituto, tra i quali il più importante è, senz'altro, quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, divenuti tali a causa della pandemia o, come attualmente sostenuto da alcuni, dei processi evolutivi delle attività produttive.

Sotto questo profilo l'assunto della residenza privata del lavoratore in Smart Working quale abituale luogo di lavoro e, in quanto tale, vera e propria unità operativa, cui estendere i requisiti di sicurezza normativamente previsti, appare fondato sulla definizione stessa di luogo di lavoro offerta dalla normativa prevenzionistica. In particolare l'art. 62, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, qualifica “luogo di lavoro” quello destinato ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Dal suo canto la giurisprudenza penale è ancora più stringente nella lettura di tale disposizione, identificando il luogo di lavoro con “*qualsiasi luogo...quale il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli*” (Cass. 20 settembre 2012 n. 36267), nonché estendendo le tutele di legge anche a favore di terzi non dipendenti dell'azienda che si trovino a frequentare i luoghi suddetti, pensiamo ad es. ai familiari (Cass. 19 luglio 2011 n. 28780). L'immediata conseguenza di un simile inquadramento giuridico è che il datore di lavoro, in quanto responsabile della sicurezza, è tenuto ad adeguare la residenza privata del dipendente, eletta a suo abituale luogo di lavoro, agli standard di sicurezza previsti dalla legge, sostenendone i relativi costi. Sotto questo profilo, oltre all'impegno della contrattazione collettiva, nella prospettiva del diritto che ancora occorre creare, appare auspicabile l'intervento del legislatore.

ENTI LOCALI

Crisi d'impresa nel settore delle partecipate pubbliche

Going concern nelle società pubbliche, in tempo di Covid, e *Recovery Fund*: due sfide senza precedenti per amministratori e revisori



Andrea Mazzillo - *Economista, Esperto di finanza locale presso la sezione Autonomie della Corte dei conti*

Giuseppe Vanni - *Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista*

La domanda che viene spontanea dopo aver letto il recente studio commissionato dall'ADNKronos al Centro Studi Enti Locali sullo stato di salute delle società partecipate dalle amministrazioni comunali è: se nel 2019 sono oltre il 23% le partecipate pubbliche in perdita, cosa ci si può aspettare per il 2020 e 2021 dopo il maremoto delle ondate pandemiche registrate fino oggi?

A questa domanda, Centro Studi Enti Locali ha cercato di dare una risposta consultando il referto per il Parlamento licenziato a fine agosto dalla Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari (Delibera n. 15/SEZAUT/2021/FRG), cercando di agganciare ai dati della Magistratura contabile quelli "Camerale" ed i programmi annunciati del PNRR in partenza ad autunno (inoltrato?!) con i primi bandi ministeriali. Quest'ultimo, un lavoro estremamente complesso e pubblicato sul sito: www.nextgeneration-eu.it in cui i ricercatori del Centro Studi hanno "gettato il cuore" oltre il quadro desolante disegnato dalla Corte nella propria indagine.

Infatti, i Giudici contabili hanno stigmatizzato l'italica tradizione "gattopardesca" di oltre l'80% dei Comuni di restare inerti di fronte alla proliferazione di partecipazioni pubbliche che hanno superato (dati Mef-Corte dei conti) nel corso degli ultimi anni quota 101.478 posizioni. Eppure, a ben vedere, dall'osservazione dei dati, è emerso

qualcosa di cui poco si parla ma che in realtà rappresenta una sfida epocale per il mondo delle professioni, ovvero la possibilità di sancire, grazie ai fondi del "Recovery Fund", una alleanza strategica tra PA e società pubbliche per poter definitivamente lasciare alle spalle l'attuale situazione di crisi economica in cui si trova il nostro paese (e non solo). Il ministro Brunetta lo ha fatto capire immediatamente che servono nella PA persone competenti oltre a professionisti capaci di cogliere il guanto di sfida lanciato dal Governo Draghi, prima dell'estate, con l'approvazione del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un Piano che punta prepotentemente sulle società pubbliche sia quelle a trazione centrale sia locale. L'assioma che viene più volte ripetuto nei documenti di indirizzo è quello che per realizzare i programmi di spesa e quindi gli investimenti finanziati dal Recovery Fund (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC) occorre bruciare i tempi, velocizzare procedure di affidamento e puntare su un'efficace semplificazione degli iter amministrativi sottesi alla realizzazione del Piano.

Nonostante le buone parole dei ricercatori del Centro Studi Enti Locali, a nostro avviso, la vera sfida per le professioni è riuscire a districarsi nella giungla di norme, regole, regolamenti, lacci e laccioli in cui operano amministratori e revisori di enti e società pubbliche: un delirio che neanche Franz Kafka nelle sue "Metamorfosi"

avrebbe mai potuto immaginare.

Ecco infatti arrivare, come una “manna dal cielo”, decreti-legge a iosa: dalla “Crescita” alle “Semplificazioni”; dai “Ristori” ai “Sostegni”; dal “Semplificazioni bis” al “Reclutamento”, il tutto condito in salsa Governance. Insomma, il premio finale è giungere al traguardo ancora in buona salute! Sebbene sia chiaro l'intento dissuasivo del Legislatore a delineare un quadro poco attraente per i professionisti di tutti i settori, dallo studio del Centro Studi Enti Locali, emerge che una classe dirigente e professionale ancora c'è e porta risultati ovvero utili nelle casse degli enti pubblici partecipanti. Sono infatti oltre 2 miliardi gli introiti provenienti dal comparto delle società pubbliche - a fronte di perdite poco inferiori al quarto - in cui il settore più remunerativo resta quello dei servizi pubblici locali. Un settore d'impresa che può fare la differenza, in quanto rappresenta (oggi più che mai) il biglietto da visita dell'Italia nel momento in cui uno dei pilastri della strategia per riportare crescita economica è proprio l'attrattività turistica delle nostre città, dalle spiagge alle montagne, ai borghi fino ad arrivare alle bellezze naturalistiche e artistiche che caratterizzano “il bel paese”.

Se ad oggi - rileva il Centro Studi Enti Locali - le imprese censite dall'Istat sono circa 4,3 milioni (con una produzione di oltre Euro 2.341 Mld) e quelle che si occupano di servizi pubblici locali 446.809 (con una produzione di oltre Euro 378,9 Mld), il comparto di quelle controllate da pubbliche amministrazioni, seppur ridotto è pari 1.192, contribuisce con i suoi Euro 46,5 Mld ad oltre il 12% della produzione complessiva del settore. Numeri che da soli fanno comprendere l'importanza di assicurare una buona e sana gestione di tali imprese e soprattutto l'essenziale ruolo che gli organi di controllo e revisione debbono garantire per massimizzare il ritorno, in termini di servizi e qualità, per tutti cittadini.

È affidato, infatti, agli Organi di revisione e controllo l'arduo compito di sovrintendere alla gestione delle imprese e assicurarne la continuità (going concern). Le situazioni di crisi nel comparto delle società pubbliche dipendono spesso da un'assenza di controlli da parte del socio pubblico, che solitamente delega gli amministratori a definire l'indirizzo strategico e a verificare i risultati della gestione. Ecco qui che nascono problemi in termini di: riconciliazione tra partite di debitorie e creditorie; ritardi - a volte cronici - nei pagamenti dei contratti di servizio; assenza di una governance affidabile - specialmente in presenza di partecipazioni di controllo congiunto con

altre amministrazioni - poiché esposta alla variabilità dei propri organi per avvicendamenti dipesi da competizioni elettorali; carenza di investimenti e costi di struttura elevati; fino alle difficoltà di gestione legate ad ingerenze politiche, che notoriamente ignorano l'esistenza dei principi di sana e soprattutto prudente gestione.

Pertanto, a nostro parere, la sfida per la professione nei prossimi anni verterà specialmente sulla risoluzione di tali problematiche, a cui anche il PNRR potrà dare un forte contributo, non solo in termini di nuove risorse ed opportunità di crescita, ma anche - e soprattutto - per le numerose riforme in esso contenute. L'Europa (La Commissione) ha voluto, infatti, condizionare l'erogazione degli oltre Euro 200 Mld per l'Italia, alla realizzazione di riforme attese da tempo nel nostro paese, che spaziano trasversalmente dalla giustizia alla pubblica amministrazione fino a riguardare specifiche finalità; da quelle abilitanti (semplificazione, concorrenza, fisco, contabilità, qualità della spesa, ecc.), a quelle settoriali (infrastrutture, mobilità, trasporti, salute, università, scuola, lavoro, ecc.).

L'attuazione del PNRR necessita anche di valutare adeguatezza dimensionale e professionale dell'organizzazione o presenza di adeguati supporti professionali esterni per procedere ad intercettare e ad impiegare i finanziamenti, anche tramite gli Organismi partecipati, aspetti da valutare anche da parte degli Organi di revisione degli Enti Locali.

La complessità per i revisori continua, così, ad ampliarsi in relazione ai controlli sugli Organismi partecipati. Riguardano ora certamente anche gli Organi di revisione: la periodica verifica sugli andamenti economico-finanziari degli Organismi partecipati (Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi, società partecipate, ecc.), sulla legittimità del loro mantenimento, sulla correttezza dei contratti di servizio e dei Piani economico finanziari previsionali a garanzia degli equilibri di bilancio delle aziende speciali e dei servizi affidati gestiti da organismi partecipati, sul rispetto del divieto di “soccorso” finanziario, e sulla congruità dei debiti e dei crediti reciproci iscritti a bilancio. Sovente gli Organismi partecipati risultano di dimensioni rilevanti e affidatari di numerosi e preminenti servizi degli Enti Locali. Avere sotto tempestivo controllo i risultati economico finanziari degli Organismi partecipati risulta da anni, e sempre più, una necessità sia per gli amministratori dell'Ente per programmare i servizi erogati e garantire gli equilibri dell'Ente Locale stesso, sia da parte degli Organi

di revisione per individuare eventuali criticità presenti e future e permettere di valutare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni di bilancio dell'Ente Locale per avere contezza nel breve e nel medio periodo del mantenimento degli equilibri di bilancio, in special modo quelli di parte corrente.

La verifica costante da parte degli amministratori degli Enti Locali sugli Organismi partecipati, come accennato, viene talvolta trascurata, spesso anche quando l'Ente Locale ne ha il controllo e anche quando è tenuta al controllo analogo. Anche i revisori dei conti degli Enti, molto spesso, non prestano la dovuta attenzione a reperire informazioni tempestive riguardo agli andamenti degli Organismi controllati e a quelli partecipati con percentuali significative o di dimensioni economiche rilevanti.

Nonostante la responsabilità della gestione e del controllo dell'Organismo partecipato spetti agli amministratori e ai revisori di detti organismi, gli amministratori e i revisori dell'Ente devono tempestivamente conoscere gli andamenti economici-finanziarie ed eventualmente le principali criticità di gestione per poter quanto prima possibile adottare le misure/controlli utili ed efficaci per fronteggiare eventuali situazioni problematiche.

Vi è quindi la necessità per i revisori di acquisire informazioni e documenti, tramite gli uffici dell'Ente Locale, e di operare le verifiche nel rispetto di quanto stabilito nel Principio n. 10 "Controlli sugli Organismi partecipati" dei "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" approvati in aggiornamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nel 2019.

Occorre avere a disposizione le comunicazioni dell'Organo di controllo degli organismi partecipati destinate all'Ente Locale circa l'esistenza di fatti censurabili o di irregolarità e le relazioni/verbali sui documenti fondamentali; in relazione alla fase di programmazione e verifica del sistema di controllo interno, occorrerà valutare validità, efficienza e adeguatezza delle modalità adottate dall'Ente per lo svolgimento delle attività di indirizzo e controllo attuate in relazione agli organismi partecipati, specie nei casi in cui l'Ente ha il controllo della partecipata ed anche quando deve esercitare il "controllo analogo".

Ovviamente i flussi informativi dovranno essere costanti e strutturati e integrati con gli eventuali indirizzi impartiti dall'Ente Locale controllante e degli eventuali verbali degli incontri periodici fra Ente e amministratori degli Organismi partecipati nell'ambito del controllo analogo (singolo a

congiunto).

Naturalmente nel caso la situazione economico finanziaria degli organismi partecipate presenti criticità o alert di rischio di crisi d'impresa occorrerà acquisire con più frequenza informazioni aggiornate e i risultati del monitoraggio delle azioni di risanamento programmate e implementate.

Risultano numerose e ampie le attività dell'Organo di revisione dell'Ente Locale da effettuare con riferimento agli Organismi partecipati:

- controllo sull'aggiornamento Piano razionalizzazione partecipazioni e monitoraggio dell'eventuali azioni indicate (art. 24, Dlgs. n. 175/2016);
- controllo alimentazione dati sull'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- Parere sul bilancio consolidato dell'Ente Locale, con valutazione del "Gruppo amministrazione pubblica" e del "perimetro di consolidamento";
- Asseverazione dei debiti e dei debiti crediti reciproci fra Ente Locale e ogni organismo partecipato, con riscontro dell'asseverazione prodotta dall'Organo di controllo dell'Organismo partecipato (art. 11, comma 6, lett. j), Dlgs. n. 118/2011);
- verifica eventuale della corretta determinazione e appostazione in bilancio del Fondo perdite organismi partecipati;
- Indicazione nel questionario della Corte dei conti delle informazioni e dei dati afferenti agli Organismi partecipati;
- verifica dei Contratti di servizio e dei Piani economico-finanziari allegati a dimostrazione in previsione dell'equilibrio economico finanziario dei servizi affidati dall'Ente Locale;
- controllo sul corretto svolgimento del controllo analogo: verifica periodica degli andamenti economico finanziari (almeno per 2 volte all'anno) e presa d'atto e valutazione di eventuali criticità che possono determinare riflessi sugli equilibri finanziari presenti e futuri dell'Ente Locale con valutazione delle azioni solutive intraprese dall'Ente.

Risulta evidente che i controlli dell'Organo di revisione non possono limitarsi solo all'Ente Locale, ma risulterà necessario procedere a verifiche su tutta l'attività dell'Ente stesso, comprendendo anche le attività degli Organismi nei quali l'Ente detiene partecipazioni significative per percentuale di partecipazione e/o per dimensioni economiche degli Organismi stessi, in modo da avere contezza, principalmente, dei riflessi a breve e nel medio periodo che la loro gestione può determinare sugli equilibri del bilancio dell'Ente Locale.

NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI

A Catania, per i CTU, piena collaborazione del Tribunale con la delegazione Inrl

Nel corso di un costruttivo incontro svoltosi oggi tra il Presidente del Tribunale di Catania, dottor Francesco Maria Mannino e il Delegato Provinciale Inrl di Catania, Giacomo Medulla, sono state gettate le basi per una proficua interlocuzione: in particolare il Presidente Mannino si è dichiarato disponibile a relazionarsi con l'Istituto, per tutte le problematiche inerenti i CTU, identificando nel delegato Medulla l'interlocutore professionale in rappresentanza

dei revisori legali della provincia. Al termine dell'incontro è stato confermato l'impegno ad ufficializzare l'interlocuzione in una delle riunioni che saranno indette dal tribunale per la nomina dei Periti e CTU in seno al Comitato Provinciale. Un successo operativo e anche di immagine per l'INRL reso possibile dal prezioso contributo del Delegato provinciale Medulla al quale il Presidente dell'Inrl, Ciro Monetta, ha già rivolto ringraziamenti a nome di tutto l'istituto.



Nella foto: Il Presidente del Tribunale di Catania Francesco Mario Mannino con il Delegato Provinciale Inrl di Catania Giacomo Medulla.

Imminente inaugurazione della sede della Delegazione Inrl a Bologna

Si svolgerà quasi certamente a fine ottobre l'attesa inaugurazione della sede che ospiterà la delegazione Inrl di Bologna. Gli uffici dovevano essere aperti già nei mesi scorsi ma la pandemia ha suggerito ai vertici Inrl di rinviare l'operatività in un periodo più tranquillo. Questo nuovo spazio è frutto della proficua e preziosa attività svolta dalla delegata provinciale Inrl di Bologna, Grazia Aloisi, che da tempo aveva in animo di avviare un punto di riferimento per i revisori legali di questa importante provincia. Alla inaugurazione, che coinciderà con l'organizzazione del primo convegno post-covid in presenza promosso dall'Inrl, parteciperanno i vertici dell'istituto, a testimoniare la vicinanza sul territorio e

l'importanza di attivare sedi periferiche in grado di essere al fianco dei professionisti. *“Oggi più che mai – ha avuto modo di dichiarare recentemente il Presidente dell'Inrl Ciro Monetta – i nostri associati devono poter contare sulla costante assistenza dell'istituto e soprattutto devono poter dialogare con i delegati sul territorio per affrontare insieme le problematiche che possono insorgere nell'espletamento delle proprie competenze professionali. Crediamo infatti che la presenza capillare sul territorio è la migliore strada per avvicinare molti revisori legali al nostro istituto, per conoscerne tutte le valenze, dal supporto nella formazione all'assistenza quotidiana nella professione.”*

LO SCAFFALE


Il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza

di Claudio Cecchella

Edizioni – Wolters Kluwer

L'attuale "Diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza" si è reso necessario dopo l'ulteriore riforma del 2019 (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), che non potrà essere l'ultima, per il mancato perfetto allineamento alla normativa europea. La nuova disciplina non coinvolge solo la legge fallimentare del 1942, ma anche la normativa sul c.d. sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012 n. 3), schiudendo al diritto concorsuale i nuovi territori percorsi dal debitore civile. Si è aggiunto poi un capitolo finale, il quattordicesimo, sui profili penali del diritto concorsuale.

Il volume è la prosecuzione de il "Diritto fallimentare", ed. 2015, era il commento sistematico della legge fallimentare - il vecchio impianto del r.d., 16 marzo 1942, n. 267 novellato dalle riforme e falciato dalle sentenze della Corte cost., che continueremo nel testo ad indicare come l.fall. - e delle leggi speciali dedicate alle procedure concorsuali, dopo gli interventi di riforma del 2006 e 2007 e dopo le novelle che si sono susseguite con una cadenza quasi annuale, sino alla L. 6 agosto 2015, n. 132.



Redazione del bilancio ai tempi del coronavirus

di Nicola Romanazzi

Edizioni: Libreria Universitaria

L'elaborato è volto ad esaminare ed analizzare le tematiche generali della redazione del Bilancio di esercizio, dei principi che lo regolano, degli schemi adottati e dell'analisi degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui bilanci chiusi al 31.12.2019, con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2019 e le relative conseguenze sulle poste valutative di Bilancio e dunque sulla garanzia della continuità aziendale. La struttura dell'elaborato consta di una prima parte introduttiva nella quale si fa particolare riferimento all'impatto dell'emergenza sanitaria sulla redazione del Bilancio e sulla continuità aziendale; di un primo Capitolo che illustra i principi di redazione del Bilancio ed i suoi schemi; di un secondo Capitolo che illustra le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 e da quanto disposto dall' OIC 29, paragrafo 59c) sui fatti che possono incidere sulla continuità aziendale; di un terzo Capitolo che illustra gli schemi di Bilancio Abbreviato e Micro e le misure di allerta da adottare.



WEBINAR

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE	<input type="checkbox"/> 8 settembre, <input type="checkbox"/> 15 settembre, <input type="checkbox"/> 22 settembre, <input type="checkbox"/> 29 settembre e <input type="checkbox"/> 8 ottobre 2021	<input type="checkbox"/> 5 giornate formative € 180,00 <input type="checkbox"/> 1 giornata formativa € 50,00
<input type="checkbox"/> CORSO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO DEI FONDI DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" - 1° edizione FASE 1 - Il Project Management per la gestione dei progetti del "Pnrr" e del "Pnc" FASE 2 - Il Rup e i progetti del "Pnrr" e del "Pnc" FASE 3 - Il monitoraggio procedurale e finanziario e la rendicontazione del "Pnrr" e del "Pnc" FASE 4 - Il controllo dei Piani finanziati dal "Pnrr" e dal "Pnc" a cura dei soggetti preposti e dell'Organo di revisione economico-finanziario	FASE 1 14 settembre, 16 settembre, 21 settembre, 23 settembre, 28 settembre e 30 settembre 2021 FASE 2 5 ottobre e 7 ottobre 2021 FASE 3 12 ottobre, 14 ottobre, 19 ottobre, 21 ottobre e 26 ottobre 2021 FASE 4 28 ottobre e 4 novembre 2021	<input type="checkbox"/> FASE 1 € 400,00 <input type="checkbox"/> FASE 2 € 150,00 <input type="checkbox"/> FASE 3 € 350,00 <input type="checkbox"/> FASE 4 € 150,00 <input type="checkbox"/> Intero corso specialistico € 975,00
<input type="checkbox"/> L'ANALISI DEL BILANCIO COME STRUMENTO DI DIAGNOSI DELLO STATO DI SALUTE DELL'IMPRESA	22 settembre e 29 settembre 2021	€ 135,00
<input type="checkbox"/> E-COMMERCE: NUOVE REGOLE E NUOVI ADEMPIMENTI	24 settembre 2021	€ 45,00
<input type="checkbox"/> LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2021 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI	24 settembre 2021	€ 65,00
<input type="checkbox"/> MESSI NOTIFICATORI - ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE, AI SENSI DELL'ART. 1, CC. 158 E 159 LEGGE N. 296/2006	24 settembre, 1° ottobre e 6 ottobre 2021	€ 140,00
<input type="checkbox"/> CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE ODCEC TARANTO	28 settembre e 5 ottobre 2021	€ 110,00
<input type="checkbox"/> LA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO: L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE AI TEMPI DEL COVID-19	4 ottobre, 8 ottobre, 11 ottobre e 18 ottobre 2021	€ 120,00
<input type="checkbox"/> APPUNTAMENTO FORMATIVO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE - Odcec di Como	<input type="checkbox"/> 7 ottobre 2021 <input type="checkbox"/> 14 ottobre 2021 <input type="checkbox"/> 21 ottobre 2021	3 giornate formative € 110,00 1 giornata formativa € 60,00
<input type="checkbox"/> PROFESSIONISTI DEL RISANAMENTO E GESTORI DELLA CRISI	<input type="checkbox"/> MODULO 1 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre 2021, 28 ottobre e 4 novembre 2021 <input type="checkbox"/> MODULO 2 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 dicembre, 9 dicembre 2021	<input type="checkbox"/> INTERO CORSO € 460,00 <input type="checkbox"/> SINGOLO MODULO € 275,00

*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nelle date indicate nei Programmi potranno fruirli anche in un secondo momento.



CentroStudi®
EntiLocali

WEBINAR

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#IORESTOACASA

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE <i>5° edizione</i>	11 ottobre, 13 ottobre, 18 ottobre, 20 ottobre, 25 ottobre e 27 ottobre 2021	€ 500,00
<input type="checkbox"/> LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA IN CRISI O INSOLVENTE	12 ottobre 2021	€ 90,00
<input type="checkbox"/> BENI CONFISCATI <i>Opportunità per gli Enti Locali anche alla luce del PNRR</i>	13 ottobre e 20 ottobre 2021	€ 120,00
<input type="checkbox"/> EVITARE LA CRISI D'IMPRESA DOPO IL DL. N. 118/2021 - Focus	20 ottobre 2021	€ 90,00
<input type="checkbox"/> LE LINEE GUIDA DEL GARANTE SUI COOKIE E I SITI WEB DELLA PA	28 ottobre 2021	€ 60,00

*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nelle date indicate nei Programmi potranno fruirli anche in un secondo momento.



GR

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.